COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 545

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2109) 545

PRESIDENTE . 545, 549, 550, 554, 555, 556, 557, 558

ANTONI, *Relatore* 545, 550, 555, 558

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 551, 554, 555, 556, 558

BERNARDINI 549, 554, 556, 557

CASTELLUCCI 557

COLUCCI 549, 557, 558

GARZIA 554, 555

USELLINI 556, 557

Votazione segreta:

PRESIDENTE 558

La seduta comincia alle 10.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, del regolamento, che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1978.

L'onorevole Antoni ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame concerne la restituzione dell'imposta generale sull'entrata – che come è noto è un tributo soppresso con la riforma – sui prodotti esportati. Il disegno di legge, nel testo approvato al Senato,

prevede all'articolo 1 che i termini attualmente in corso per la presentazione delle domande intese ad ottenere la restituzione dell'imposta generale sull'entrata scadano improrogabilmente 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Ora, come è noto, tutti i termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte indirette e tasse sugli affari sono stati successivamente prorogati dal 1972 al 30 giugno 1978. Ritengo che sia particolarmente importante l'originaria disposizione contenuta nel decreto-legge 18 dicembre 1972, ed è quindi necessario verificare se fra i termini previsti, ai fini del provvedimento che discutiamo, siano compresi anche i termini dell'azione del contribuente al rimborso dell'imposta generale sull'entrata.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata è prevista nella legge 31 luglio 1954, n. 570, per le esportazioni dei prodotti industriali elencati in apposita tabella. Con la successiva legge del 27 febbraio 1955, n. 192, si stabilisce che la restituzione dell'IGE, prevista dalla legge n. 570 del 1954, viene effettuata con riferimento al mese solare in cui ha avuto luogo l'esportazione. La domanda di restituzione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun mese, alla dogana per il tramite della quale sono state effettuate le operazioni di esportazioni ed è diretta alla competente intendenza di finanza. Per le merci soggette ad analisi o che formano oggetto di controversia circa la qualificazione merceologica e la relativa classificazione, il termine suddetto decorre dalla data del ricevimento della comunicazione del risultato dell'analisi o dell'esito della controversia. L'articolo inoltre stabilisce le modalità e gli obblighi del contribuente per ottenere la restituzione dell'imposta.

Con l'introduzione dell'IVA la materia viene nuovamente disciplinata: l'articolo 91 della legge istitutiva 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che la restituzione dell'IGE si riferisce alle operazioni effettuate sino al 30 giugno 1973 limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972 come risultano dall'inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 217 del codice civile.

Nel provvedimento al nostro esame si parla dei termini in corso: per consentire la verifica della norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge occorre convenire sul fatto che, quando si parla di termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, si debbano intendere anche i termini previsti dalla legge del 1955, numero 192, cioè i 90 giorni dopo il mese, nei quali gli esportatori avrebbero dovuto presentare le loro domande.

L'interpretazione dell'onorevole sottosegretario al Senato, su richiesta analoga presentata dal gruppo parlamentare comunista in quel ramo del Parlamento - interpretazione che corrisponde a quella dell'ufficio studi del ministero - è che debbano ritenersi comprese in questi termini di proroga di prescrizione e di decadenza anche le presentazioni delle domande successive.

Sento il dovere però di avanzare alcune riserve sulla interpretazione ministeriale in relazione alle domande non pervenute entro i termini perentori prescritti dalla legge che non dovrebbero rientrare nel termine stabilito dei trenta giorni successivi ai novanta.

La seconda questione da sottolineare è questa: anche nell'ipotesi in cui la materia rientrasse nei termini prorogati, scadrebbe entro il 30 giugno 1978; questa disposizione da questo punto di vista vincolerebbe questa materia ai termini più generali appunto del 30 giugno 1978 che riguardano tutte le imposte indirette sugli affari.

Su tutti questi punti riteniamo necessario che l'onorevole rappresentante del Governo fornisca una più puntuale precisazione rispetto a quella che appare dai verbali del Senato.

I rimborsi pendenti ammonterebbero a circa 313 mila bollette doganali corrispondenti a 79 mila domande: questi dati sono al 31 dicembre 1977 e l'importo ri-

chiesto è di oltre 32 miliardi. Questi dati sono abbastanza significativi.

A questo punto viene una seconda considerazione: occorre conoscere meglio le ragioni di questi ritardi, stabilirne le cause, valutare se essi sono dovuti agli esportatori ovvero anche all'interpretazione diversa data nell'ambito della amministrazione finanziaria dall'intendenza di finanza e dal ministero delle finanze. Lo operatore è tenuto a completare e a regolarizzare le relative domande e a inoltrarle nel termine di 30 giorni alla competente intendenza di finanza; il che significa che l'intendenza di finanza che abbia ricevuto una domanda incompleta deve chiedere il completamento di questa domanda. Non essendo fissato un termine perentorio, si rende necessaria la fissazione di un termine di trenta giorni per completare e regolarizzare le domande altrimenti si perde il titolo ad avere il rimborso.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192, stabilisce che la domanda di restituzione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scadenza di ciascun mese alla competente intendenza di finanza e quindi entro questo termine devono essere regolarizzate le richieste da parte del contribuente. A motivare questo ritardo in parte sarebbe la difficoltà nella presentazione della documentazione da parte dell'esportatore: infatti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata l'istanza di restituzione deve essere corredata, secondo quanto stabilisce il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192: « *a*) di uno stato riassuntivo, in duplice esemplare, delle esportazioni effettuate nel mese cui ciascuna istanza si riferisce, con la indicazione degli estremi delle singole bollette doganali di esportazione, dei quantitativi delle merci esportate per ogni qualità e specie e dell'imposta sull'entrata di cui si chiede la restituzione; *b*) delle originali bollette doganali di esportazione, dei dupli delle relative fatture emesse nel mese nei confronti degli acquirenti esteri, munite dell'attestazione di cui al secondo comma del presente articolo ». Questa sarebbe stata una delle concause per le quali i contribuenti non erano in condizione di fornire la documentazione, per averla altrimenti usata.

In sede di approvazione al Senato del disegno di legge sono intervenute delle modifiche al testo originario con le quali si consente il superamento di queste difficoltà e precisamente si è stabilito che la restituzione dell'imposta generale sull'entrata può avvenire in base alla bolletta doganale di esportazione, cui è stata aggiunta l'attestazione prevista dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1973, n. 43.

Occorre chiarire che si tratta di una documentazione alternativa che quindi dovrebbe essere più facilmente disponibile e consentire di superare una delle difficoltà per le quali si è verificato questo ritardo. Prima di concludere desidero sollevare due questioni: la prima relativa alla copertura finanziaria della spesa, la seconda circa l'interpretazione da darsi alle « merci esistenti al 31 dicembre 1972 ».

La copertura finanziaria della spesa è contenuta, almeno fino all'importo di 30-35 miliardi, nella tabella 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il 1978, al capitolo 3970, per quindici miliardi; i residui passivi assommavano a 18-20 miliardi e quindi la somma disponibile sarebbe di 30-35 miliardi, tanto quanto viene indicato nella relazione al disegno di legge come residuo debito dovuto. A questo proposito, da altri accertamenti che personalmente ho effettuato, trovo una incongruenza che sarà opportuno chiarire. Secondo dati reperibili presso le intendenze di finanza, da quando la materia è disciplinata dalle intendenze di finanza dei capoluoghi di regione, escluse le intendenze di finanza provinciali della Lombardia, del Piemonte e di altre regioni del nord, le pratiche ancora da istruire assommano a 30 miliardi. Le pratiche istruite inviate al Ministero del tesoro e quindi presso le ragionerie di quel Ministero per la liquidazione as-

sommano ad oltre 10 miliardi. Quindi, il totale secondo questi dati che ritengo siano attendibili, si avvicina ai 42 miliardi. In questo caso, salvo una definizione più completa e una dichiarazione del rappresentante del Governo, sussistono delle perplessità circa la copertura globale della spesa, in quanto per circa 10 miliardi non ci sarebbe la copertura completa nel bilancio 1978 e nei bilanci precedenti. Queste notizie potrebbero anche essere non del tutto precise e questo lo si potrebbe desumere dal fatto che il bilancio 1978 prevede una riduzione nei confronti delle iniziali previsioni di 15-20 miliardi.

Per quanto riguarda la questione delle giacenze al 31 dicembre 1972, il Senato, con il consenso del Governo, anzi a seguito della presentazione di un emendamento da parte di quest'ultimo, ha stabilito: « Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 della legge n. 633 abbiano presentato per la vidimazione l'inventario dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anziché al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione ».

In sede di applicazione dell'articolo 91 della legge n. 633 del 1972 le vidimazioni dell'inventario erano state effettuate da uffici diversi e pertanto alcune intendenze di finanza avevano ritenuto tali documentazioni non regolari quanto meno dal punto di vista formale e avevano respinto le domande. La legge prevede una sanatoria nel senso che consente ai richiedenti di ripresentare le documentazioni. A questo proposito è sorto un problema di cui si è fatto promotore il sindacato che rappresenta gli esportatori, che dal punto di vista formale la Commissione, ritengo, possa prendere in considerazione e che comunque non dovrebbe modificare, in ogni caso, la sostanza del provvedimento. La sostanza del provvedimento è che hanno titolo a rimborso le merci, o comunque i prodotti disponibili al 31 dicembre 1972, inventariati a quella data con inventario vidimato in quei determinati modi, sia pure oggi integrati come stabilito dall'articolo 2 del provvedimento al nostro esame. Si è obiettato che molti contribuenti per loro abitudine contabile, trattandosi spesso di imprese minori, hanno indicato questi prodotti come inventariati al 1° gennaio 1973. Secondo quello che ci viene comunicato, anche un fatto di questo genere è stato motivo di rifiuto di alcune domande da parte di alcune intendenze di finanza. Nulla da dire sull'interpretazione di questi uffici, mentre cosa diversa, al di là dell'aspetto formale, è se la data del 1° gennaio 1973 sia comunque riferibile alle merci disponibili al 31 dicembre 1972. Ciò significa che con atto amministrativo, chiarito che le merci debbono essere quelle disponibili al 31 dicembre 1972, potrebbe essere accolta la tesi che sono ammesse alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata le merci al 31 dicembre 1972 ancorché formalmente risultino inventariate alla data del 1° gennaio 1973, in quanto ci si riferisca all'ora zero di detta data e non alla ventiquattresima ora, perché in quest'ultimo caso potrebbero essere intervenute modifiche patrimoniali, a volte anche di natura dolosa. Da questo punto di vista il relatore è disponibile, se la Commissione e il Governo intendono accogliere l'ipotesi di una precisazione amministrativa nel senso ora indicato. Evidentemente ciò comporta lo onere della prova per il contribuente nel senso che deve dimostrare che non vi è stato movimento alla data del 1° gennaio 1973.

Concludo, dicendo che il relatore non si sente in grado fino a questo momento di dare un giudizio definitivo e conclusivo sulla materia e confida che le delucidazioni del rappresentante del Governo e il dibattito che seguirà mettano in con-

dizione la Commissione di decidere subito con cognizione di causa, a meno che la Commissione non ritenga necessario un minimo di ulteriore approfondimento e di indagine per chiarire anche questo aspetto controverso della materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COLUCCI. La completa e dettagliata relazione dell'onorevole Antoni e la richiesta di chiarimento al Governo riguardanti i primi due articoli del disegno di legge in discussione, mi trovano consenziente.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2 credo che un chiarimento debba avvenire e non penso che quanto diceva l'onorevole Antoni possa essere determinante circa il problema della data di presentazione dell'inventario delle merci possedute alla data del 31 dicembre 1972. Infatti, in materia di imposta generale sull'entrata, la relazione ministeriale diceva esattamente che per quanto riguarda la situazione delle giacenze nei magazzini è previsto che la restituzione dell'IGE stabilita dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, compete ai prodotti che vengono esportati, senza avere subìto trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'articolo 2217 del codice civile. È evidente lo scopo della norma che tende ad evitare che beni prodotti in regime di IGE vengano inviati all'estero gravati, sia pure parzialmente, da tale imposta.

Credo che il legislatore abbia voluto fare riferimento alla situazione inventariale dei beni posseduti al 31 dicembre 1972 ed in questo senso la proposta dell'onorevole Antoni è di spostare questa data al 1° gennaio 1973.

Anche se questa proroga riveste solamente un carattere formale, nulla si altera sotto il profilo oggettivo spostando il termine dal 31 dicembre 1972 al 1° gennaio 1973.

Credo che l'onorevole Antoni si trovi d'accordo su una sanatoria di carattere amministrativo, se questa è possibile, altrimenti si è dichiarato disposto ad un emendamento da apportare eventualmente al provvedimento in esame. Anche io concordo sul fatto che una interpretazione da parte del Governo potrebbe essere più opportuna, altrimenti credo che come Commissione potremmo presentare un emendamento per regolare la situazione.

GARZIA. Prendo la parola solo per esprimere il mio apprezzamento per la puntuale relazione dell'onorevole Antoni e per esprimere il parere favorevole del mio gruppo sul provvedimento, che tende a dare chiarezza alle posizioni di quei contribuenti che attendono da lungo tempo un rimborso loro dovuto.

Credo che le domande che l'onorevole Antoni ha posto meritino una adeguata risposta del Governo. Non credo che si possa configurare un'ora zero in cui possano avvenire mutamenti sostanziali nella realtà. Perciò, se in linea generale ci associamo alle richieste di chiarimenti, per il resto siamo assolutamente favorevoli al provvedimento.

BERNARDINI. Voglio sottolineare che da parte nostra ci sono forti perplessità su questo provvedimento di cui non si riesce a capire completamente lo scopo. Spiego il perché di queste perplessità. Intanto le attese dei contribuenti che da qualche anno - diversi anni - attendono il rimborso di quello che loro è dovuto non dipendono dal provvedimento che stiamo esaminando ma unicamente dal ritardo con cui si si sono pagati i rimborsi che alcune aziende devono avere sulla base di documentazioni regolarmente prodotte a norma della legge vigente. Vi sono aziende che si sono viste recapitare proprio in questi mesi lettere da parte dell'intendenza di finanza competente con le quali si dice che debbono avere sì queste somme ma che esse saranno liquidate non appena ci sarà disponibilità di fondi. Ci sono elementi per dire che in Toscana

situazioni del genere sono attualmente pendenti.

Ora, uno dei motivi che era inserito nella relazione che accompagnava il provvedimento al Senato era il fatto che ci trovavamo di fronte ad una proroga dei termini e che questo provvedimento in un certo senso anticipava questa proroga. Il fatto che si è prolungato l'esame di questo provvedimento ha fatto venir meno questa esigenza perché con l'avvicinarsi del 30 giugno 1978 non è più ipotizzabile alcuna proroga per il fatto che con un provvedimento delegato sono gli uffici fiscali ad avere di fatto un termine più lungo rispetto ai contribuenti.

La situazione comunque che ci lascia più perplessi è che si debba provvedere a sanare una situazione ponendo in essere di fatto condizioni diverse da quella cui sono stati sottoposti coloro che hanno presentato regolare documentazione, cioè la bolletta doganale che è il documento dal quale non si può prescindere in caso di effettuata esportazione di merci. Come è possibile ammettere che qualcuno sia sprovvisto della documentazione che è assolutamente tassativa per la merce transitata dalle dogane? Questo è un chiarimento che lo stesso relatore chiedeva e sul quale noi insistiamo perché questo chiarimento non lo abbiamo desunto nemmeno dalla discussione che si è svolta al Senato. L'altra questione che rimane in piedi è quella relativa all'inventario vidimato in modo diverso da come prescrive la norma; ritengo che questa sia una questione che possa essere sanata e che potrebbe costituire un precedente in casi analoghi. Inoltre, sotto il profilo dell'equità non vediamo come si possano oggi riaprire i termini, che tra l'altro non sono mai stati interrotti e quindi consentire a coloro che non hanno presentato le domande, perché privi della necessaria documentazione, di poterlo fare oggi. Ci si potrebbe trovare di fronte ad esportatori che nel passato hanno rinunciato alla esportazione perché privi dei documenti prescritti dalla normativa in questione, mentre potevano avere quei documenti che oggi si considerano validi ai fini della prova dell'avvenuta esportazione. D'altra parte ciò che ci lascia perplessi è la natura di certi documenti; cosa significa certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei paesi membri delle Comunità europee o di uno dei paesi vincolati da accordi di mutua assistenza amministrativa; ovvero dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata?

In questo modo si potrebbe aprire una strada pericolosa perché l'istituto di credito può attestare di aver ricevuto il pagamento di certe merci esportate, ma se queste merci non avevano il visto doganale come si può accertarlo?

Quindi, in questo modo si corre il rischio di rimborsare un'IGE per merci che non sono state effettivamente esportate. Pertanto, come gruppo, ci riserviamo di esprimere un giudizio definitivo dopo i chiarimenti che riterrà opportuno fornire il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONI, *Relatore*. Da una parte vi sono dei colleghi, come conferma l'onorevole Colucci, disponibili ad un approfondimento della questione della data dell'inventario; questione che ritengo non sia stata posta nei termini corretti dall'onorevole Garzia. Non si tratta di chiarire o meno se all'ora zero avvengano mutamenti; la legge originaria consente il rimborso per le merci inventariate al 31 dicembre 1972. È stato fatto osservare che nella vidimazione degli inventari, per essere il 1° gennaio la data di riapertura dei conti merci di queste imprese, queste ultime avrebbero potuto indicare nel titolo la data del 1° gennaio 1973, intendendo di fatto riferirsi alla merce esistente al 31 dicembre 1972. Allora, se la ipotesi osservata è questa nessun mutamento patrimoniale è possibile perché pur sempre della merce posseduta al 31 di-

cembre 1972 si tratta. Cosa diversa è se noi consideriamo l'inventario al 1° gennaio 1973 come tale perché allora non è l'ora zero ma ci sono 24 ore di differenza.

Per risolvere un problema di questo genere ritengo che sia più opportuna una interpretazione amministrativa e non un emendamento, in quanto potrebbe essere sufficiente che il Ministero chiarisse che l'onere della prova è a carico del contribuente per le merci che pur esistenti al 31 dicembre 1972 siano state formalmente inventariate sotto la data del 1° gennaio 1973. Quindi è il contribuente che ha lo onere di questa prova ed è facoltà dell'amministrazione effettuare operazioni di controllo.

Per quanto riguarda le altre questioni sollevate circa l'incertezza generale sul provvedimento credo che non sia il caso di ritornare e resto in attesa delle precisazioni che vorrà fornire il rappresentante del Governo. Se la responsabilità dei ritardi è sostanzialmente dovuta all'amministrazione è evidente che occorre porre in atto dei provvedimenti e delle misure perché chi ha titolo ad avere un rimborso ha il diritto di averlo tempestivamente. Questa è una posizione che abbiamo sostenuto sempre e sulla quale in particolare chiediamo un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

In questo senso, concordo con le riserve formulate dall'onorevole Bernardini circa la certificazione alternativa prevista dall'ultima parte dell'articolo 3, che prevede la certificazione di un pubblico ufficio nazionale o di un pubblico ufficio di uno dei paesi membri della Comunità europea o una dichiarazione di un istituto di credito autorizzato comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata. Vorrei dire che per quanto riguarda gli istituti di credito la certificazione che riguarda la merce esportata deve essere puntuale e recare precisi riferimenti alla merce stessa.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo aver ringraziato l'onorevole Antoni per l'attenzione che ha prestato al provvedimento di legge che è al vostro esame ed anche coloro che sono intervenuti su questo argomento, desidero chiarire brevemente, anche perché mi è stato richiesto esplicitamente dagli onorevoli Antoni e Bernardini, le finalità di questo provvedimento.

Noi ci troviamo di fronte alla restituzione della imposta generale sull'entrata che, come è stato precisato, è un tributo ormai soppresso. Si tratta del momento di passaggio dall'esistenza di questo tributo, l'IGE, all'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto e del momento in cui la legge deve provvedere alla restituzione dell'IGE a coloro che hanno esportato all'estero alcuni prodotti.

Dalle domande che sono state presentate si è visto che sono insorte delle difficoltà davanti alle quali l'amministrazione finanziaria si è trovata. Di queste difficoltà parlerò successivamente.

Le finalità che con questo provvedimento, oggi, nel 1978, l'amministrazione desidera porsi sono quelle di liquidare finalmente la gestione di una restituzione che non può più andare avanti a lungo senza intralciare definitivamente l'attività degli uffici che hanno molte altre faccende da sbrigare: per questa ragione all'articolo 1 del presente disegno di legge è stato posto un termine finale per queste operazioni.

La questione che fu sollevata al Senato nella prima lettura di questo provvedimento fu di altro genere, perché al Senato si ritenne che si volesse proporre da parte del Governo una riapertura dei termini ormai scaduti. Dal successivo dibattito fu chiarito che invece, al contrario, lungi dall'essere una riapertura di termini, si trattava di porre un termine finale alla richiesta di rimborso dell'IGE avanzabile da parte degli esportatori.

L'onorevole Antoni nella prima parte della sua relazione ha precisato che il decreto-legge 1° dicembre 1972, n. 788, relativo alla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse

e imposte dirette sugli affari concerneva tutti i termini e quindi anche quelli previsti dalla legge 27 febbraio 1955, n. 192.

Stamattina però l'onorevole Antoni ha sollevato una elegante questione di diritto perché ha detto: poiché nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato fissato un termine di trenta giorni per proporre richieste di rimborso, il fatto che questo termine sia stato o non sia stato utilizzato interrompe o meno i termini di cui alla legge del 1973 ? Quindi, se questi termini non sono stati posti all'interno dell'articolo 1 della legge del 1972, evidentemente non avrebbero alcun diritto coloro che hanno avanzato domanda oltre i novanta giorni previsti dalla legge del 1955.

Ora questa può anche essere una questione degna di cultori del diritto e riconosco la sua eleganza e forse la sua fondatezza, però personalmente ritengo che anche questi termini rientrino nel generico dettato dell'articolo 1 per cui i termini di prescrizione e di decadenza riguardano tutta la materia delle tasse e imposte indirette sugli affari.

L'altra questione sollevata dagli onorevoli Antoni e Bernardini verte sul fatto che esistano termini di prescrizione e di decadenza al 30 giugno 1978 e che probabilmente l'entrata in vigore di questa legge può farli ritardare o anticipare solo di qualche giorno, per cui vale la pena di lasciare le cose come stanno.

E anche questa ipotesi potrebbe essere fondata e l'osservazione che ho colto nella relazione dell'onorevole Antoni mi pare pertinente. Ma non è detto che l'amministrazione finanziaria non avanzi proposte di proroga dei termini generali di fronte al Parlamento e non è detto che il Parlamento non accolga queste proposte. In questo caso ci troveremmo ancora a trascinare per l'IGE una questione e a consentire a coloro i quali hanno sostanzialmente concluso le loro operazioni nell'anno 1972, di presentare domande ai fini del rimborso dell'imposta generale sull'entrata. Comunque, se la legge fosse approvata nel corso di questa seduta, probabilmente andrebbe in vigore prima del 30 giugno 1978. Quindi, per quanto riguarda la questione del termine desidero dire che si vuole porre fine ad un problema che riguarda un tributo soppresso e che tale termine specifico è sganciato dalla questione dell'eventuale proroga dei termini generali.

È stata elencata tutta la serie dei documenti che devono essere presentati da parte di coloro che richiedono il rimborso all'amministrazione; poiché questa situazione si è prolungata negli anni alcuni documenti richiesti non sono più disponibili da parte del contribuente, poiché l'amministrazione che dovrebbe rilasciarli non ne è in possesso. Quindi, è necessario prevedere una documentazione alternativa in quanto l'amministrazione ha avviato al macero, legittimamente, i documenti a suo tempo presentati. Quindi, probabilmente, molti contribuenti si troverebbero nella condizione di non poter più produrre la documentazione richiesta e pertanto ci si troverebbe di fronte ad una inadempienza che non dipende dalla volontà del contribuente. Di qui le ragioni dell'articolo 3 del provvedimento al nostro esame che elenca documentazioni alternative.

Anche al fine di stabilire le ragioni del ritardo che sono di solito imputabili un poco all'amministrazione e un poco al contribuente, ma sostanzialmente alla difficoltà della documentazione da produrre e da esaminare da parte l'amministrazione, desidero dare lettura di una lettera in data 25 giugno 1977 dell'Intendenza di finanza di Milano indirizzata alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e alla direzione generale delle dogane di Roma che ha per oggetto la restituzione dell'IGE all'esportazione per la ditta Nigea, via Gallarate 218 Milano: « Con istanza prodotta in data 18 giugno 1971 la società in oggetto ha chiesto la restituzione dell'IGE sui prodotti esportati durante il mese di luglio 1970, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570.

In data 4 settembre 1971 la scrivente trasmetteva alla dogana la bolletta doganale con relativa fattura perché provvedesse ad apporre sulla stessa la dichiarazione dell'avvenuta trasformazione dell'esportazione temporanea in esportazione definitiva.

In data 23 dicembre 1975 la dogana restituiva regolarizzata alla scrivente la suddetta bolletta ma non anche la originale fattura perché andata smarrita ed in data 12 gennaio 1977 faceva presente di non poter nemmeno provvedere alla apposizione del visto sul duplicato della fattura stessa, in quanto le scritture doganali erano state avviate al macero.

Ciò posto, si prega codesto Ministero di far conoscere quali formalità debbano essere poste in essere per ovviare al cennato inconveniente e poter addivenire alla liquidazione delle spettanze in favore della società interessata cui non è addebitabile inadempienza alcuna.

Saranno gradite al riguardo cortesi sollecite istruzioni poiché casi del genere sono ormai ricorrenti.

Infatti si è rilevato che essendo in via di esaurimento le trattazioni concernenti la restituzione dell'IGE sui prodotti esportati, da parte degli uffici doganali è stato intensificato l'esame delle residue pratiche di vecchia data e di difficoltosa definizione e più volte viene fatta presente alla scrivente l'impossibilità, causa il sopravvenuto avvio al macero delle scritture, di provvedere ad alcune insostituibili formalità quali il rilascio di duplicati di bolletta, apposizione di visto su duplicati di fatture, apposizione del visto uscite delle merci dal territorio dello Stato, certificazione dei risultati di analisi, attestazioni di avvenuta trasformazione della esportazione temporanea in esportazione definitiva ed altre regolarizzazioni del genere. Lo intendente dottor Vanadia ».

Dall'insieme delle notizie in nostro possesso si deduce che vi è una larghissima massa di contribuenti che non sarebbe in grado in questo momento di fornire la documentazione prevista dalla legge. Ciò metterebbe in grave imbarazzo l'amministrazione, la quale per poter procedere alla liquidazione ha necessità della documentazione e metterebbe in difficoltà il contribuente perché non potrebbe richiederla e quindi potrebbe citare l'amministrazione dello Stato obbligandola a risarcire il danno, mentre quest'ultima non avrebbe nessuna responsabilità in quanto la legge prevede, dopo un certo numero di anni, l'avvio al macero delle documentazioni a suo tempo presentate. Questi sono i ritardi di cui tutti ci lamentiamo quando si parla del sovraccarico degli uffici dell'amministrazione finanziaria. Ecco la necessità di questa documentazione alternativa per dimostrare l'effettiva esportazione della merce, perché, tra le altre cose, su questa questione è intervenuta la Corte di cassazione, la quale ha deciso con una sentenza del 1969 che, indipendentemente dalla produzione della documentazione, il fatto sostanziale ed essenziale per ottenere la restituzione dell'IGE è che la merce sia stata esportata; quindi evidentemente chi può dimostrare che la merce è stata esportata può trovare presso l'autorità giudiziaria ragione alla richiesta di restituzione che avanza e pertanto ogni esportatore che si trovasse nella condizione di aver esportato della merce e di poterlo dimostrare potrebbe obbligare l'amministrazione finanziaria alla restituzione. Pertanto, l'amministrazione finanziaria e il Parlamento fanno bene a regolare la questione direttamente anziché spingere il contribuente verso la giurisdizione ordinaria perché nel caso che la documentazione relativa alla merce sia accertabile, l'amministrazione quasi sicuramente risulterebbe perdente.

Le ultime due questioni che sono state sollevate dall'onorevole Antoni sono relative all'inventario delle merci possedute – dice la legge – al 31 dicembre 1972. Anche qui non avrei alcuna difficoltà, onorevole Antoni, se verrà presentato un ordine del giorno, a precisare che è interesse dell'amministrazione di non andare in contrasto con l'articolo 91 della legge n. 633 che prevede proprio che l'inventario deve riguardare merci possedute al

31 dicembre 1972. Che poi queste merci effettivamente possedute al 31 dicembre 1972 siano state esposte con un inventario al 1° gennaio 1973 è un fatto marginale e la questione quindi diventa esclusivamente formale. L'amministrazione in questo caso non ha alcuna difficoltà ad interpretare con una circolare amministrativa la disposizione di legge in questo senso. L'amministrazione finanziaria guarderebbe alla sostanza della legge, che è poi quella che interessa, e non al suo riferimento puramente formale.

GARZIA. Un emendamento renderebbe la cosa più facile.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se si emenda la legge, desidero però vedere gli effetti e tutte le conseguenze che gli emendamenti portano alla legge, se invece si tratta di una interpretazione, perché quello che resta fermo è che l'inventario è relativo alle merci possedute al 31 dicembre 1972, questa interpretazione non potrà modificare la sostanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'ultima questione che ha posto l'onorevole Antoni è quella basata sulla somma delle pratiche ancora in corso e delle somme necessarie per far fronte al momento attuale al rimborso di queste pratiche. Io tengo ferme le dichiarazioni che ho reso e cioè che i dati che sono stati esposti dall'onorevole Antoni, che sono poi quelli forniti dai competenti uffici del ministero, dimostrano che la somma necessaria è di 32 miliardi, che sono divisi in 15 miliardi da imputare al capitolo 3970 dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per la parte restante ai residui passivi dello stesso ministero. Dovremmo avere una somma che si aggira circa sui 35 miliardi, che dovrebbe essere sufficiente a far fronte a tutta la massa delle attuali giacenze. D'altronde non è detto che le masse di giacenza attuali vengano tutte spese entro l'anno 1978. Non so quale ufficio abbia potuto dire di non aver avuto disponibilità quando esistono 18 miliardi di residui passivi; cioè, somme stanziate e immediatamente spendibili, che non sono state spese perché mancava la documentazione relativa ai rimborsi o mancava il regolare visto dell'ufficio.

Posso escludere, a meno che non mi si provi il contrario, che vi siano uffici che non abbiano potuto pagare liquidazioni già regolarmente complete per indisponibilità di somme, in quanto queste sono a loro disposizione. Quindi, o gli uffici non hanno avuto un'idea precisa di quello che affermavano, oppure si saranno riferiti ad altri tributi e ad altri importi che avrebbero potuto e dovuto pagare.

Comunque per il 1978 per l'applicazione di questa legge le somme a disposizione sono sufficienti per far fronte a tutte le liquidazioni. Ove si dovesse verificare la necessità di maggiori fondi entrerebbe in funzione il capitolo 3970 della tabella 3 di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il termine in corso per la presentazione delle istanze intese ad ottenere, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati scade improrogabilmente trenta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

BERNARDINI. Siamo favorevoli all'articolo 1 però con forti perplessità circa l'interpretazione sulla questione del termine di prescrizione e di decadenza; perplessità perché in questa Commissione, sempre in questa materia, ci sono state altre discussioni che hanno dato luogo ad una diversa interpretazione da parte dell'amministrazione finanziaria, rispetto a quella

che si tende a dare oggi. Comunque, con le spiegazioni forniteci dal rappresentante del Governo ci dichiariamo favorevoli sia all'articolo 1 che ai successivi articoli del provvedimento.

ANTONI, *Relatore*. Dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo è sorto un altro dubbio che desidero esporre ai colleghi della Commissione. Con un provvedimento successivo si può privare un contribuente dell'attesa legittima di veder scaduto il termine di presentazione di una istanza ad una certa data anticipandola ? In questo caso, se la legge fosse approvata e quindi entrasse in vigore prima del 30 giugno, non sarebbe più opportuno fare riferimento improrogabile a questa data al fine di superare eventuali e possibili questioni conflittuali ?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella sostanza non ho alcuna difficoltà perché già siamo al 30 giugno 1978: nessuna difficoltà, perché se altri termini fossero prorogati, questo non lo sarebbe in quanto fissato nell'articolo 1. Si tratta solo di vedere quanto sia opportuno rinviare il provvedimento all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli operatori interessati sono tenuti a completare o a regolarizzare la documentazione relativa alle istanze di restituzione dell'imposta generale sull'entrata presentate ovvero a fornire ogni altro elemento necessario alla determinazione dell'ammontare della restituzione entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta della competente Intendenza di finanza.

Per gli operatori che abbiano già ricevuto la richiesta di completare o regolarizzare la documentazione o di fornire altri elementi, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli operatori che, ai fini dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abbiano presentato per la vidimazione l'inventario dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anziché al notaio o alle cancellerie giudiziarie, come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile, e ai quali, per tale motivo, siano state respinte le domande di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'Intendenza di finanza competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione.

Trascorso il termine indicato nei commi precedenti, se l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti in essi previsti, la richiesta di restituzione dell'imposta generale sull'entrata s'intende decaduta.

GARZIA. Non ho la stessa fiducia dell'onorevole Azzaro nella elasticità dell'amministrazione nell'interpretazione del problema al nostro esame, anche perché sono passato attraverso altre esperienze per le quali si supponeva di sanare situazioni simili attraverso provvedimenti amministrativi. Viceversa gli uffici legislativi in più occasioni si sono orientati nel senso di non compromettere la responsabilità del funzionario interpretando la legge in un certo modo piuttosto che in un altro. Per cui ritengo, al fine di evitare ogni dubbio, sia opportuno introdurre l'articolo aggiuntivo che ha presentato l'onorevole Colucci e che io ho firmato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero

dei beni ed il relativo ammontare possono essere stabiliti con certezza, in base, alternativamente:

alla bolletta doganale di esportazione o alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

al duplo della fattura di vendita all'estero, recante l'attestazione prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

a certificazione di un pubblico ufficio nazionale, ovvero di un pubblico ufficio di uno dei paesi membri delle Comunità europee o di uno dei paesi vincolati ad accordi di mutua assistenza amministrativa;

ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato, comprovante l'avvenuto pagamento della merce esportata.

L'onorevole Bernardini ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi due alinea.

BERNARDINI. Ritengo di aver già illustrato l'emendamento.

USELLINI. In relazione all'emendamento desidero riconfermare che rispetto alle leggi vigenti i due alinea sono innovativi dal punto di vista della documentazione probante ai fini della restituzione dell'IGE e non consentono allo Stato di identificare l'importo da restituire, perché mancando la documentazione relativa al tipo di merce e quindi del tipo di aliquota scontata, non è possibile liquidare l'imposta. Qui abbiamo la dichiarazione di banca che ci dà l'attestazione di un trasferimento valutario, ma non sappiamo quale tipo di imposta e quale ammontare d'imposta sia maturato come credito per l'esportatore su quella determinata operazione. La banca invece è sempre in grado di darci la fattura invalidata ai fini valutari, perché è tenuta a fare questo tipo di invalida. Ritengo quindi che si debba indicare chiaramente nell'articolo il riferimento alla fattura invalidata.

PRESIDENTE. Vuole presentare formalmente l'emendamento ?

USELLINI. Siccome in proposito un emendamento è già stato presentato, credo che eventualmente il mio si configuri come un subemendamento. Vorrei comunque innanzitutto un chiarimento dal rappresentante del Governo.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Riservandomi allora eventualmente di riprendere la parola nel caso che venisse presentato il subemendamento, richiamo l'attenzione degli onorevoli Bernardini e Usellini sul primo comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge che recita: « la restituzione della imposta generale sull'entrata compete, se l'invio all'estero dei beni ed il relativo ammontare possano essere stabiliti con certezza in base, alternativamente: alla bolletta doganale di esportazione; il duplo di fattura di vendita all'estero; a certificazione di un pubblico ufficiale nazionale, eccetera; ovvero a dichiarazione di un istituto di credito autorizzato ». Dal che risulta che per l'amministrazione la certificazione deve essere tale da garantire con certezza la validità del trasferimento dei beni e il loro relativo ammontare. Avremmo quindi due elementi che secondo noi sono sufficienti a stabilire se ed in quale misura la restituzione dell'IGE debba essere effettuata.

Se questi chiarimenti possono risultare sufficienti, potremo evitare l'introduzione di emendamenti che ci costringerebbero a far ritornare questo testo al Senato.

USELLINI. Credo purtroppo che la certificazione da parte di un istituto di credito non possa garantire il trasferimento all'estero della merce, ma solo quello dell'ingresso della valuta. Mi sembra che sia più opportuno richiedere la fattura, che peraltro la banca è tenuta a conservare per cinque anni.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con lei, però le faccio rilevare che la banca dovrà fornire obbligatoriamente la fattura, altri-

menti quella dichiarazione non sarebbe di per sé valida perché non contiene gli elementi necessari per la certificazione. D'altra parte, il trasferimento della merce, una volta che si certifica l'avvenuto pagamento, deve essere necessariamente avvenuto.

USELLINI. Se il Governo garantisce questa interpretazione della norma in via applicativa, non insisto sull'emendamento.

BERNARDINI. Ritiro l'emendamento soppressivo nell'intesa che nell'emanare le disposizioni amministrative di attuazione di questa legge, si chiarisca che la dichiarazione dell'istituto di credito o la certificazione del pubblico ufficiale siano tali da consentire l'individuazione della quantità e della qualità della merce, perché, così come è congegnato questo provvedimento, si può ottenere il rimborso solo in base ad una certificazione, non generica, ma dettagliata e puntuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

L'onorevole Colucci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono possedute alla data del 31 dicembre 1972 anche le merci che risultino da inventario redatto il 1° gennaio 1973 e debitamente firmato ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile.

COLUCCI. In parte ho già illustrato questo articolo aggiuntivo. Siccome però l'onorevole rappresentante del Governo richiamava una corrispondenza tra una ditta milanese e l'intendenza di finanza di Milano, vorrei anch'io richiamare una lettera del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli e agrumari all'intendenza di finanza di Bologna in cui si legge che: « Le aziende esportatrici di prodotti ortofrutticoli dell'Emilia Romagna hanno presentato all'intendenza di finanza di Bologna istanze riguardanti il rimborso IGE per merce esportata entro il 30 giugno 1973 in base all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allegando alle istanze, come è previsto dalla norma legislativa, il relativo inventario regolarmente vidimato. Tale inventario porta la data del 1° gennaio 1973 anziché quella del 31 dicembre 1972 ».

Ho molte perplessità su quanto qui ha dichiarato il rappresentante del Governo in relazione al fatto che le difficoltà insorte tra uffici ed operatori possano essere superate con una circolare o con una norma amministrativa, anche perché una disposizione legislativa resta mentre una circolare amministrativa può in seguito essere revocata.

Non vi è alcun dubbio poi che alla fine la distinzione tra la data del 31 dicembre 1972 e quella del 1° gennaio 1973 possa non avere una grande rilevanza pratica.

BERNARDINI. Non riteniamo che la formulazione dell'emendamento proposto sia di particolare rilevanza perché l'articolo 91 della legge sull'IVA è sufficientemente esplicito; infatti, l'inventario può anche essere redatto, come spesso avviene, anche in tempi anteriori alla data del 31 dicembre 1972, ma l'importante è che esso si riferisca alla merce posseduta a quella data; riteniamo sufficiente una disposizione amministrativa in cui è detto che anche se l'inventario è fatto al 1° gennaio 1973 l'importante è che si riferisca alla merce posseduta al 31 dicembre 1972. Si può fare a meno dell'emendamento purché il Governo chiarisca che, in quei casi, viene fatto il rimborso; tuttavia, se dovessero esserci perplessità e preoccupazioni, condividiamo lo spirito dell'emendamento che tende a non defraudare del rimborso dei soggetti che ne hanno diritto.

CASTELLUCCI. Una semplice osservazione: condivido il riferimento al 31 dicembre, ma vorrei che esso fosse espli-

cito; nulla vieta che l'inventario si faccia qualche giorno prima o dopo la fine dell'anno, ma l'importante è che si faccia riferimento al 31 dicembre.

ANTONI, *Relatore*. Senz'altro il rappresentante del Governo, che è già intervenuto sull'argomento, confermerà con maggior chiarezza l'intera questione; tuttavia, mi sembra sufficientemente chiaro che non devono esserci dubbi sul fatto che le merci devono essere sempre quelle riferentesi alla chiusura del bilancio e, cioè, alla data del 12 dicembre 1972, anche se questo è datato al primo o al due gennaio 1973; sovviene, inoltre, anche il disposto dell'articolo 2117 del codice civile. Se le merci sono quelle possedute al 31 dicembre 1972 non può essere l'indicazione formale di una diversa data a privare il contribuente del diritto di avere quella particolare provvidenza; l'emendamento dell'onorevole Colucci tendente a specificare che s'intendono possedute alla data del 31 dicembre 1972 anche le merci che risultino da inventario redatto il 1° gennaio, può essere facilmente superato, per quanto disposto dal succitato articolo 2117 del codice civile e, inoltre, a fugare ogni dubbio è sufficiente che il rappresentante del Governo confermi con chiarezza che attraverso una interpretazione amministrativa quando si parla d'inventario al 31 dicembre 1972 ci si riferisce a merci possedute a quella data.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo afferma la propria piena disponibilità per un provvedimento di natura amministrativa che abbia funzione interpretativa e che consideri ricadenti all'interno dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 91 della disciplina dell'IVA le merci possedute nell'anno 1972 pur se la data di esposizione sia quella di inventario datato primo gennaio 1973. Ciò salva la sostanza della legge che vuol agevolare le merci possedute ed inventariate entro il 1972: qualsiasi applicazione che possa rendere applicabile la legge nella sua sostanza verrà sicuramente fatta dall'amministrazione finanziaria.

Le assicurazioni espresse ritengo siano sufficientemente valide a far sì che l'onorevole Colucci non insista nel suo emendamento.

COLUCCI. Dopo i chiarimenti del Governo e del relatore non insisto sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Restituzione della imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2109):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bellocchio, Bernardini, Berenini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, Conti, D'Alema, de Cosmo, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Goria, Grassi Bertazzi, Gunnella, Iozzelli, Mannino, Marzano, Novellini, Pellicani, Rubbi Emilio, Sarti, Usellini e Zarro.

È in missione:

Martinelli.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO